


BREVI NOTE PER LA RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE 2017

- Il proponente, in base allo storico agli incontri avuti in Regione, stava predisponendo una VIA (anche se pure la precedente normativa faceva rientrare la tipologia di impianto fra quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità), ma i recenti cambiamenti di normativa (104/2017) l'hanno portato a partire dal livello procedurale corretto per la tipologia di progetto in questione che è quello della verifica, infatti il progetto ricade all'interno di quelli dell'All. II bis punto 1, lettera a del 152/2006 aggiornato dal 104/2017.
 1. Industria energetica ed estrattiva
 - a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- la nuova normativa, per la tipologia di progetto presentata indica infatti una diversa autorità competente;
- la normativa ha modificato sia il livello di progettazione allegato alle varie procedure, che i contenuti del rapporto ambientale (preliminare e non);
- Li fa presente (come riportato nella premessa dello RPA, pag 22, e nel quadro programmatico delle RPA (pag 57) che la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è sempre stato uno dei profili critici di tale materia, essendo implicita la visibilità e occupazione dello spazio sul territorio. Il legislatore ha posto rimedio a tale situazione in quanto, per sopperire a tali mancanze intrinseche della nostra penisola e per favorire, allo stesso tempo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ha progressivamente espresso un favor, a livello nazionale e regionale, nella localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in contesti prettamente agrari, in particolare nelle zone classificate "agricole" nei vigenti piani urbanistici, senza condizionare tale possibilità con particolari cautele (l'art. 12 c. 7 del Dlgs. 387/03 prevede espressamente che tali impianti possano essere realizzati in tali zone senza effettuare la variazione di destinazione d'uso).
- La possibilità di installare tali impianti anche in zone agricole rappresenta, quindi, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia: di conseguenza, sul piano generale, gli impianti possono sempre essere installati anche in zona agricola, senza che sia necessario prevedere preventivamente la localizzazione di essi a livello di strumento urbanistico.
- Nel rapporto preliminare ambientale è chiarita quale sia la reale situazione della Gora Franziscu Palu per cui si richiede la Relazione paesaggistica. Dalle fotografie aeree riportate da pag. 23 a pag. 26 del Quadro programmatico si vede come l'asta sia presente solo nella fotografia aerea del 1954. Già dal 1968 è rilevabile l'assenza dell'asta. Si legge chiaramente il nuovo assetto a maglia regolare dato ai lotti a seguito di riforma agraria dell'area.




Dalla foto aerea del 1998 si evince chiaramente la totale assenza dell'asta considerato che in più parti sulla linea del 1958 sono presenti addirittura edifici. La raccolta delle acque all'interno del lotto di progetto è garantita da un sistema di scoline a maglia rettangolare e che riversano le acque in un canale di cemento posto lungo il confine ovest del lotto, che è l'unico elemento di raccolta idrica presente che ricalca parte dell'asta della Gora ante 1968.



Nonostante tutto questo nel 2004, questa Gora ormai scomparsa da decenni, è stata cartografata nei beni paesaggistici individuati dal PPR.

Oltre ai rilievi sul posto e all'analisi storiografica la proponente ha anche a suo tempo (nota del 12.7.2016) richiesto all'assessorato all'urbanistica di indicare gli elementi idrici presenti nell'area. La risposta dell'assessorato all'Urbanistica riporta che il reticolo Idrografico Regionale è quello approvato dall'autorità di Bacino Regionale della Sardegna con DELibera n° 3 del 30 luglio 2016. Nella nota dell'assessorato si riporta come elemento idrico da cui rispettare le distanze il Rio s'isca de Arcosu. E' altresì allegato lo stralcio al 10.000 dell'area da cui si evince l'inesistenza della summenzionata Gora Franciscu Palu che attraversa il lotto.

Sardinia Green Island S.p.A.



Fare una Relazione paesaggistica rispetto ad un bene che non esiste appare non rilevante. Ma se la Commissione ritenesse opportuno redigerla, il proponente è ovviamente disponibile.

- Il proponente è disponibile, qualora Codesta Autorità competente lo ritenga necessario, anche ad integrare il RPA con apposita relazione archeologica, nonostante sia evidente, anche in riferimento alla succitata riforma agraria, la completa trasformazione dei luoghi.
- Dalla stessa nota della Soprintendenza non si evince che ci siano evidenze archeologiche ed architettoniche normativamente rilevanti rispetto al progetto.
- Si fa presente che l'analisi della componente percettiva è stata effettuata (rif. RPA-Quadro ambientale, paragrafo 7.3.4 pag. 116/213 e seguenti) e sostanzialmente non esistono significativi punti di vista esterni all'area da cui si potrà vedere l'impianto. Data la struttura morfologica del contesto in esame, in cui l'area di progetto occupa una porzione pianeggiante in prossimità dei rilievi collinari del Monte Arcosu, la visibilità risulta possibile quasi esclusivamente dalle porzioni sommitali di tali rilievi, peraltro di difficile accesso e fittamente ricoperte di vegetazione arborea capace di impedire localmente la visione limitando l'apertura del campo visivo sul paesaggio sottostante. Infatti l'altezza dei pannelli proposti è decisamente inferiore a quella delle varie fasce di eucalipti che circondano il lotto e quelli limitrofi. Sicuramente l'impianto è del tutto invisibile dalla città di Cagliari, considerato anche il fatto che in quel caso davanti all'area ci sono anche le strutture verticali dell'area industriale di Macchiareddu.

Sardinia Green Island S.p.A.